

COMUNE DI GUIGLIA
PROVINCIA DI MODENA

UFFICIO IMPOSTE E TASSE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 17/02/1995;
Modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 36 del 15/07/2004;
Integrato con delibera di C.C. n. 24 del 16/04/2009.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - Istituzione della tassa annuale
- ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- ART. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- ART. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale
- ART. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- ART. 7 - Modalità di applicazione della tassa
- ART. 8 - Criteri di riduzioni e di agevolazioni

CAPO II - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- ART. 9 - Definizioni
- ART.10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- ART. 11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza
- ART.12 - Quantificazione delle tariffe unitarie di contribuenza

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- ART.13 - Classi di contribuenza

CAPO IV - TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

- ART.14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree
- ART.15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta
- ART.16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

CAPO V - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

- ART.17 - Agevolazioni speciali

CAPO VI - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- ART.18 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO VII - PROCEDURE E SANZIONI

- ART.19 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

ART.20 - Riscossione

ART. 20 BIS - Accertamento

ART. 20 TER - Contenzioso

ART.21 - Mezzi di controllo

ART.22 - Modalità dei rimborsi

ART.23 - Sanzioni

CAPO VIII - CONTENZIOSO-NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.24 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

NORME GENERALI

ART.1 - Istituzione della tassa annuale.

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento.

1. Il presente Regolamento integra la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:

- a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
- b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con medesima misura tariffaria;
- c. l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduatoria delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART.3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10/9/1982 n.915 e in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

ART.4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa sono effettuate dalla legge cui si fa quindi rinvio.

2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con soggetto iscritto a ruolo e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

3. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali o altri servizi per il quale il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

4. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5. In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento in caso che la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.70 del D.Lgs.507/1993, la tassa dovuta dal 1/01/1996 viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi e delle unità immobiliari:

- a. di una quota pari al 2% nei fabbricati con 3 o più alloggi o unità immobiliari;
- b. di una quota pari al 5% nei fabbricati con uno o due alloggi o unità immobiliari.

ART.5 - Gettito complessivo della tassa annuale.

1. Il gettito presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art.61 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507, in misura pari all'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art.61 da stabilirsi dalla Giunta Comunale all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa.

2. La percentuale di copertura del costo del servizio è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART.6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione.

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo CAPO II.

3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4. La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale dell'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART.7 - Modalità di applicazione della tassa.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa e nei modi previsti dal presente Regolamento e del Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982).

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui la raccolta dei rifiuti viene svolta, è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa.

5. Previa formale e motivata diffida dell'utente all'eventuale Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:

- a. del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- b. del 30% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento;

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio. Per il Comune rappresenta comunque impegno prioritario la regolarizzazione del servizio al fine di ridurre al minimo il disagio arrecato agli utenti. Pertanto le suddette riduzioni di tariffa devono intendersi quali misura di tutela dei cittadini di natura eccezionale e temporanea.

6. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

ART.8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni.

1. Riduzioni tariffarie - Sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a. alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
- b. all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
- d. diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;

2. Riduzioni di superfici:

- a. per aree scoperte operative, intendendosi per tali le superfici esterne adibite ad uso o per-

di manente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi contribuenza di cui al presente Regolamento, si applica la riduzione prevista dall'art.66 comma 1 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507;

b. per le aree accessorie e pertinenziali, con ciò intendendosi le superfici scoperte destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili da parte del proprietario o da chi ne ha la disponibilità si tiene conto della effettiva potenzialità delle stesse a produrre rifiuti in rapporto a quella dei locali principali.

3. Criteri per le agevolazioni - Nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

- motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

4. Criteri per esclusioni - Sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE.

ART.9 - Definizioni

1. Ai fini delle determinazioni delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a. Coefficiente di produttività specifica

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali .

b. Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c. Indice di produttività specifica

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

- d. Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n.507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

- e. Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale **Tm** si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale **St** dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: **Tm=C/St**.

- f. Coefficiente di qualità

Per coefficiente di qualità si intende moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2(?)), da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifero, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

ART.10 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica.

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a. quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- b. quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente

rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

ART.11 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza.

1. La formazione delle categorie ed eventuali sotto categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attuazione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna classe di contribuenza così individuata, è caratterizzata:
 - a. da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica **qn**, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
 - b. da un proprio valore dell'indice di produttività specifica **ln**, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica **qn** e coefficiente medio di produttività specifica **qm**.
 - c. da un proprio valore **Kn** del coefficiente di qualità **k**.

ART.12 - Quantificazione delle tariffe delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo V del presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in **€/mq**, per ciascuna delle classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe, si procede nei seguenti termini:
 - a. rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b. ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente articolo 10 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;
 - c. revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducono innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzia la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

3. E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITÀ' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART.13 - Classi di contribuenza.

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art.79 comma 2 del D.Lgs.15/11/1993 n.507, sulla base dei criteri di cui al precedente Capo II del presente Regolamento, si applicano le sotto indicate classi, esse pure per altro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento:

Classificazione dei locali e delle aree tassabili

Agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell'allegato "A", i locali e le aree sono classificati come segue:

CLASSE 1 **Abitazioni private e relativi garage;**

CLASSE 2 **Studi professionali, uffici commerciali, industriali, artigianali, etc., banche ed istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie, totocalcio, totip, enalotto, lotto, uffici di associazioni, consorzi, cooperative, ordini professionali, studi tecnici e pubblicitari, laboratori, poliambulatori, studi medici veterinari e fisioterapici, autoscuole.**

CLASSE 3 **Alberghi, locande, bagni pubblici.**

CLASSE 4 **Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie.**

CLASSE 5 **Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie.**

- CLASSE 6** Esercizi di vendita di frutta e verdura, pollame, pesce, negozi e supermercati di alimentari e promiscui.
- CLASSE 7** Esercizi commerciali, non compresi nella classe 6, magazzini all'ingrosso.
- CLASSE 8** Magazzini e depositi non attinenti ad attività con vendita, rivendita di bibite ed acque minerali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.
- CLASSE 9** Teatri e cinematografi, studi di incisione di radio e televisioni, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da giochi.
- CLASSE 10** Locali e tettoie degli stabilimenti industriali, laboratori e magazzini, locali e tettoie degli artigiani, serre coperte.
- CLASSE 11** Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie.
- CLASSE 12** Locali di Enti Pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, palestre.
- CLASSE 13** Collegi, convitti, Comunità, istituti e case di riposo e di assistenza, istituti religiosi con convitto, ospedali, case di cura, mense sociali.
- CLASSE 14** Scuole pubbliche di ogni ordine e grado, scuole private.
- CLASSE 15** Aree di campeggi.
- CLASSE 16** Aree di distributori carburanti e di parcheggi all'aperto, pubblici e privati.
- CLASSE 17** Altre aree scoperte ad uso privato (si applicherà a dette aree la tariffa prevista per la classe di appartenenza del locale cui l'area è asservita).

2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza ad accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA.

ART.14 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree.

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art.62 del F.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni e per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m.1,50;
- c. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del codice civile, ad eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino e a parco;
- d. balconi e terrazze scoperte;
- e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenza (gas, acqua, luce);
- g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- h. locali e fabbricati di servizio nei fondi rurali;
- i. cave di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti a transito ed al deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

3. Sono esenti dalla tassa:

- a. i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali o a servizi per il quale il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).

4. Fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART.15 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta.

1. Ai fini della tassazione delle superfici in misura ridotta i seguenti locali ed aree sono così calcolati:

- a. sono computate al 50% le superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e pertanto comprese nelle classi di contribuenza di cui all'art.13 del presente Regolamento;
- b. sono computate al 25% le superfici esterne costituenti accessorio e/o pertinenza di locali ed aree assoggettate alla tassa.

2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione di superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività	percent.di rid.sup.
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	20%
- auto riparatori, elettrauto, distributori di carburante...	20%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab.odontotecnici...	20%
- laboratori di analisi.....	20%
- autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi.....	20%
- allestimenti, insegne.....	20%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie.....	20%
- autocarrozzerie.....	20%
- gommisti.....	20%
- cantine vinicole, caseifici....	20%
- lavorazioni metalmeccaniche.....	20%

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART.16 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie.

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di abitazione con unico occupante avente una superficie superiore ai 35 mq. utili, escluse le pertinenze.

2. la tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 5% nel caso di:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

- b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio di attività:
 - c. nei confronti utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
 - d. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art.66 commi 5 e 6 del D.Lgs 507/1993, con effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda medesima..
4. Le riduzioni di cui alla lettera a) del comma 2 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

CAPO V

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART.17 - Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell'art.67 del D.Lgs 15/11/1993 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal Settore Sanità - Servizi Sociali;
- b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo e le esenzioni di cui al precedente art. 14, 3° comma, lettera a), sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 17 bis - Riduzione della Tariffa unitaria per conferimento rifiuti riciclabili

1. Al fine di promuovere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, l'ente concede una riduzione della Tassa rifiuti proporzionale al volume dei rifiuti suscettibili di attività di recupero e riciclo;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono dirette esclusivamente ai contribuenti in relazione al possesso/conduzione di abitazioni civili identificate nel catasto urbano nei gruppi catastali A, con esclusione della categoria A10, ed alle relative pertinenze;
3. La misura della riduzione è connessa alla elaborazione di una graduatoria di merito fondata su sistema di punti da attribuire in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto conferito;
4. Le riduzioni sono disposte secondo le modalità previste nell'apposito specifico regolamento;
5. La misura della riduzione in ogni caso non potrà essere superiore all'importo annuale del tributo dovuto;
6. La riduzione della tassa verrà disposta tramite rimborso nella misura determinata dall'applicazione dei commi precedenti e verrà disposta dall'ufficio tributi sulla base dei dati forniti dall'ufficio ambiente entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
7. Non ha diritto alla riduzione di cui ai precedenti commi chi si trova, al momento della liquidazione del rimborso, ad essere in posizione debitoria a titolo di TARSU per l'anno cui il rimborso fa riferimento e per gli anni pregressi.”

CAPO VI

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.

ART.18 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n.507. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con medesimo modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n.507.

Per le occupazioni che comportano il pagamento della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

CAPO VII

PROCEDURE E SANZIONI

ART.19 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a. quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

6. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

ART. 20 - Riscossione

1. La riscossione viene gestita in forma diretta secondo le disposizione di cui all'art.52 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'applicazione e la liquidazione della tassa avviene mediante l'emissione di apposita bolletta. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che l'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario, utilizzando il bollettino di versamento in conto corrente postale sopra menzionato. Il pagamento potrà avvenire anche tramite il sistema "bancomat", qualora specificatamente definito negli aspetti tecnico/procedurali con apposite disposizioni da parte dell'organo esecutivo.

2. Gli elenchi dei contribuenti soggetti al tributo sono formati e resi esecutivi dal funzionario responsabile sulla base degli elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate, degli avvisi di accertamento notificati.

3. La riscossione degli elenchi dei soggetti passivi è fissata di norma e orientativamente in due rate per importi superiori ad Euro 50,00, , mentre gli importi inferiori al valore minimo sono riscossi con un unico versamento.

4. La riscossione coattiva della tassa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Art. 20 bis - Accertamento

1. Ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 507/93, in caso di denuncia infedele o incompleta, viene emesso avviso di accertamento entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'avviso di accertamento viene emesso a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal Funzionario responsabile o con l'indicazione a stampa del suo nominativo, qualora prodotti da sistemi informativi automatizzati, devono essere effettuati separatamente per ogni singola annualità e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione (art. 71 D.Lg.s. 507/93).

3. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

4. Si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 16/06/1997 n. 218.

Art. 20 Ter - Contenzioso

Il ricorso può essere proposto alla competente Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso i seguenti atti:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) la bolletta;
- e) l'avviso di mora;
- f) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- g) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

ART.21 - Mezzi di controllo

1. Ai fini di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura e delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del medesimo decreto legislativo.

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

ART.22 - Modalità di Rimborsi

1. I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art.75 del D.Lgs. n.507/93 mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo.

2. La riduzione opera fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate già scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste e dal D.P.R. 28/01/88 n.43.

ART.23 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art.76 del D.Lgs.507/1993.

2. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 comma 4 del D.Lgs 507/1993, nonché per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire **cinquantamila** a lire **centocinquantamila**.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, si osservano le norme contenute nella legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO VIII

CONTENZIOSO - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.24 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt.79 e 80 del D.Lgs 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO "A" - TARIFFE

Tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani interni

CLASSE	TARIFFA ANNUA A MQ.
1	1.541
2	1.921
3	2.875
4	2.875
5	2.875
6	1.921
7	1.921
8	1.921
9	3.066
10	2.265
11	1.921
12	3.066
13	2.875
14	2.875
15	3.066
16	3.066
17	3.066

Appendice

Note dell'art.3 -

Il testo dell'art.8 del D.P.R. 10/9/1982 n.915 è il seguente:

"Art.8 (Competenze dei Comuni) - I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera d).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art.2 e delle modalità di raccolta stessa nonché per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al punto 3) del secondo comma dell'art.2;

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a);

c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;

d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato

smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

Ciascun Comune è tenuto a fornire alla Regione le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del precedente art.6".

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 (artt.58 e seguenti) e successiva modifica di cui all'art.39 della Legge 22/2/1994 n.146 (Legge Comunitaria 1993).